





STUDIO LEGALE  
LEONE-FELL & C.  
società tra avvocati s.r.l.

# MANUALE CONCORSO SCUOLA 2020





Lo **Studio Legale Leone-Fell & C.** è la più grande *law firm* di diritto Amministrativo d'Italia. Con 100 sedi sparse per tutto il territorio nazionale, oltre 130 avvocati partner, migliaia di ricorsi vinti e anni di esperienza alle spalle, è specializzata in class action, concorsi, università, scuola, fisco, lavoro e previdenza.

La mission e del nostro Studio è fare la differenza nella vita delle persone, incoraggiandole e sostenendole nel far valere i propri diritti e difendere ciò che amano di più.

Per questo sviluppiamo grandi campagne legali collettive e individuali con una formula del tutto innovativa chiamata "*Instant legal assistance*", un metodo messo a punto da un team di esperti in diverse discipline per sfruttare al massimo i più avanzati sistemi informatici, di collaborazione a distanza, messaggistica online e assistenza ai clienti. Tutto nella massima sicurezza, con il più grande impegno nella tutela della privacy dei nostri clienti, protocolli rigidi e algoritmi di criptatura avanzata per i documenti informatici.

Le ripetute vittorie del nostro dipartimento scuola hanno mutato tanti orientamenti giurisprudenziali in questi anni. Il team di esperti in diritto scolastico dello Studio Legale Leone-Fell & C. è formato da tenaci specialisti multidisciplinari, pronti ad accompagnare ogni assistito in ogni grado di giudizio. Strategie di successo, il lavoro di squadra e una maniacale attenzione all'unicità della situazione personale di chi si rivolge allo Studio: sono questi i segreti del nostro e del vostro successo.



# Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>SEZIONE I: LE PROCEDURE BANDITE</b> .....	6
<b>1.CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA</b> .....	6
<b>2.CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO</b> .....	12
<b>3.CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO</b> .....	19
<b>SEZIONE II: PROBLEMI, CRITICITÀ E DOCENTI ESCLUSI</b> .....	28
<b>1.PREMESSE</b> .....	28
<b>2.I RILIEVI DEL CSPI</b> .....	29
<b>3. DOCENTI ESCLUSI DALLE PROCEDURE ORDINARIE (PRIMARIA E INFANZIA, SECONDARIA)</b> .....	32
<b>4.DOCENTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL' IMMISSIONE IN RUOLO</b> .....	33
<b>5.DOCENTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE</b> .....	36
<b>SEZIONE III: PROMEMORIA PER I CANDIDATI</b> .....	38
<b>1.PINCIPI GENERALI DEL CONCORSO</b> .....	38
<b>2.POSSIBILI ILLEGITTIMITÀ DURANTE LE PROVE SCRITTE</b> .....	39
<b>3.POSSIBILI ILLEGITTIMITÀ DURANTE LE PROVE ORALI</b> .....	44
<b>4.POSSIBILI ILLEGITTIMITÀ SUCCESSIVE ALLE PROVE CONCORSUALI</b> .....	46
<b>SEZIONE IV: RICORSI</b> .....	48



## INTRODUZIONE

Il tuo sogno, sin da bambino, è sempre stato quello di diventare un docente? Hai coltivato questo desiderio negli anni, immaginando il momento in cui, anche tu, potrai insegnare a una classe affidata alle Tue cure e alla Tua preparazione? Forse non lo sapevi ma è il **Tuo anno fortunato!**

Il 2020, infatti, è un anno importante per il settore dell'istruzione. Difatti, a seguito della pubblicazione del **D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019**, convertito con **Legge n. 159 del 20 dicembre 2019**, il Ministero dell'Istruzione ha indetto ben **quattro** diverse procedure concorsuali finalizzate all'**assunzione di nuovi docenti** e alla **stabilizzazione dei precari storici** nelle scuole statali di ogni ordine e grado per un totale di **61.863 posti**.

Nello specifico, si tratta del:

- concorso ordinario Infanzia e Primaria ([clicca qui per scaricare il bando](#));
- concorso ordinario Secondaria di I e II grado ([clicca qui per scaricare il bando](#));
- concorso straordinario Secondaria di I e II grado ([clicca qui per scaricare il bando](#));
- procedura per l'abilitazione ([clicca qui per scaricare il bando](#)).

L'obiettivo di questo manuale è quello di illustrare le singole procedure concorsuali, i requisiti previsti per potere accedere a esse, le prove previste nonché eventuali criticità che possono dare luogo a un'ingiusta esclusione dei candidati. Difatti il bando di concorso, detto anche "*lex specialis*", pur rappresentando la "regola" per eccellenza del concorso non può mai porsi in contrasto con la normativa nazionale che disciplina la materia dei concorsi pubblici (D.P.R. n. 487/1994). Ad esempio, non può prevedere soglie di sbarramento e/o di sufficienza troppo alte per accedere da una prova a un'altra: in molte occasioni il nostro staff legale si è ritrovato a contestare graduatorie che ammettevano alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale solo i concorrenti che avevano ottenuto punteggi quasi coincidenti con il massimo e, violando la legge, escludevano tutti quelli che avevano ottenuto l'idoneità avendo conseguito il punteggio di 6/10 o 21/30.

In tal modo, infatti, viene violato il principio del *favor participationis* dovendo i concorrenti essere messi in una situazione che li agevoli nello svolgimento del concorso. Possiamo, allora, passare a illustrare le singole procedure concorsuali che il Ministero dell'Istruzione ha indetto.



## SEZIONE I: LE PROCEDURE BANDITE

### 1. CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA

Il concorso ordinario Infanzia e Primaria per titoli ed esami, indetto su base regionale, comporterà l'assunzione, tra posti comuni e di sostegno, di **12.863** unità di personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili nel prossimo biennio (aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022).

Nel caso in cui venga disposta, ai sensi dell'art. 400, comma 2, D.lgs. n. 297/1994, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili in una determinata regione, l'U.S.R. individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020 attraverso il servizio POLIS "Istanze On Line" previo

possesso di credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza specifica per l'accesso al portale "Istanze On Line".

N.B. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale in parola è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a **10,00** euro per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento, che andrà dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il servizio POLIS "Istanze On Line", deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

- sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione – ordine di scuola/tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato»

#### **Oppure**

- attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale istituzionale del Ministero dell'Istruzione, previa registrazione, all'indirizzo [www.istruzione.it/pagoindrete/](http://www.istruzione.it/pagoindrete/).

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

Sono ammessi a partecipare, per i posti comuni, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

- **laurea in Scienze della formazione primaria** o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

- **diploma magistrale** o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, **purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002** e, in particolare:

- per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'a.s. 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'a.s. 1997-1998 aventi valore di

abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

- per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'a.s. 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'a.s. 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è richiesto, in aggiunta al possesso di uno dei precedenti titoli, anche un valido titolo di **specializzazione sul sostegno** conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono **ammessi a partecipare con riserva**, per i posti di sostegno, i docenti specializzandi del IV ciclo di TFA Sostegno purché il relativo titolo di specializzazione sul sostegno sia conseguito entro il 15 luglio 2020.

Sono **ammessi a partecipare con riserva** coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli sinora indicati, abbiano presentato domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'U.S.R. responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

I candidati possono concorrere per **una sola Regione per tutte le procedure per cui si ha titolo** (max 4: infanzia, primaria, sostegno infanzia e sostegno primaria). Il candidato che concorre per più procedure concorsuali dovrà presentare un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare.

## PROVE CONCORSUALI

La procedura concorsuale si articolerà in:

- **prova preselettiva** (da svolgersi qualora il numero di candidati a livello regionale e per ciascuna procedura risulti superiore a 250 unità e a 4 volte rispetto ai posti messi a concorso);
- **prova scritta**;
- **prova orale**;
- **valutazione dei titoli**.

L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, sarà computer-based e mirerà a verificare le conoscenze del candidato in materia di **logica, comprensione del testo e normativa scolastica**. Ci saranno, infatti, 50 domande a risposta multipla da risolvere in 50 minuti, delle quali:

- 20 di capacità logiche;
- 20 di comprensione del testo;
- 10 sulla normativa scolastica.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

I candidati che avranno superato la prova preselettiva, in un numero pari a tre volte i posti messi a concorso in ogni Regione e per ciascuna procedura, verranno ammessi alla prova scritta.

Pertanto, non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova, né alcuna soglia di sufficienza. A fare la differenza sarà il numero totale di partecipanti e il punteggio acquisito dal candidato ritenuto "più bravo". Ciò potrebbe determinare un'ingiusta disparità di trattamento tra chi, partecipando per una determinata Regione, riesce ad accedere alla successiva prova scritta pur avendo conseguito un punteggio inferiore rispetto a quello di chi, concorrendo per una diversa Regione, non è rientrato nel numero pari a tre volte i posti messi a concorso pur avendo totalizzato un punteggio più alto.

Per sapere come e in che termini si è espressa la Giurisprudenza amministrativa sul punto, si rinvia alla Sezione II (*“Problemi e criticità”*) del presente manuale.

I quesiti contenuti nella prova preselettiva **devono essere chiari e le risposte devono avere un’unica soluzione corretta.**

Se il concorrente ha un dubbio sulla formulazione di alcune domande che possono trarre in inganno o su alcune risposte che non si ritengono del tutto esatte, dopo l’eventuale esclusione, dovrà chiedere all’Amministrazione, mediante apposita istanza di accesso agli atti, una copia del questionario e del modulo risposte. Se l’analisi di tali ultimi documenti renderà evidente l’erroneità di alcune domande, il candidato potrà proporre ricorso al T.A.R. e chiedere il ricalcolo del proprio punteggio o l’annullamento della prova.

#### PROVA SCRITTA

La prova scritta, distinta per ciascuna procedura e della durata di 180 minuti, sarà composta da 3 quesiti, differenziati per posti comuni e posti di sostegno.

Per i **posti comuni**:

- 2 domande a risposta aperta su tematiche disciplinari, culturali e professionali per accertare le conoscenze e le competenze didattico-metodologiche del candidato;
- 1 quesito, articolato in 8 domande a risposta chiusa, finalizzato alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese (livello B2).

Per i **posti sul sostegno**:

- 2 quesiti a risposta aperta sulle metodologie didattiche di intervento in relazione ai diversi tipi di disabilità e sull’inclusione scolastica;
- 1 quesito, articolato in 8 domande a risposta chiusa, finalizzato alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese (livello B2).

La Commissione attribuisce alla prova scritta un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti (equivalente a 7/10).

#### **PROVA ORALE**

La prova orale, della durata massima complessiva di 30 minuti, è finalizzata a valutare la padronanza delle discipline indicate nell'Allegato A del D.M. n. 327/2019, le competenze nella progettazione di un'attività didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, e la conoscenza della lingua inglese (livello B2).

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.



## 2. CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO

Il concorso ordinario Secondaria di I e II grado per titoli ed esami, indetto su base regionale, comporterà l'assunzione di **33.000** unità di personale docente, da suddividere tra posti comuni e posti di sostegno, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili nel prossimo biennio (aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022).

Nel caso in cui venga disposta, ai sensi dell'art. 400, comma 2, D.lgs. n. 297/1994, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili in una determinata regione, l'U.S.R. individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020 attraverso il servizio POLIS "Istanze On Line" previo

possesso di credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza specifica per l'accesso al portale "Istanze On Line".

N.B. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale in parola è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a **Euro 10,00** per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento, che andrà dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il servizio POLIS "Istanze On Line", deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

- sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione – ordine di scuola/tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato»

#### **Oppure**

- attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale istituzionale del Ministero dell'Istruzione, previa registrazione, all'indirizzo:

<https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/>

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare, per i **posti comuni**, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

- **abilitazione specifica su classe di concorso** o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

- **possesso congiunto di laurea** (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, e **24 CFU** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche e tecnologie didattiche;

- **abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione**, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Per i posti di **insegnante tecnico-pratico (ITP)** il requisito richiesto, sino al 2024/2025, è il possesso di un diploma che dia accesso a una o più classi di concorso indicate nella tabella B del D.P.R. n. 19/2016, come modificato dal D.lgs. n. 259/2017.

Per i **posti di sostegno** è richiesto il possesso dei requisiti già indicati per i posti comuni, oppure quelli per i posti di ITP, cui si aggiunge un valido **titolo di specializzazione sul sostegno** o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono **ammessi a partecipare con riserva**, per i posti di sostegno, i docenti specializzandi del IV ciclo di TFA Sostegno purché il relativo titolo di specializzazione sul sostegno sia conseguito entro il 15 luglio 2020.

Sono **ammessi a partecipare con riserva** coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli sinora indicati, abbiano presentato domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

È previsto che i candidati concorrano per **un'unica Regione** e per **una sola classe di concorso**, distinta per il I e il II grado, nonché per il sostegno.

Quattro le procedure attivate:

- secondaria di I grado (per una sola classe di concorso);
- secondaria di II grado (per una sola classe di concorso);
- sostegno nella secondaria di I grado;
- sostegno nella secondaria di II grado.

Il candidato che concorre per più procedure concorsuali dovrà presentare un'unica domanda con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'U.S.R. responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

## PROVE CONCORSUALI

La procedura concorsuale in parola si articolerà in:

- **prova preselettiva** (da svolgersi qualora il numero di candidati, a livello regionale e per ciascuna procedura, sia superiore di 4 volte rispetto ai posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250);
- **prova scritta**;
- **prova orale**;
- **valutazione dei titoli**.

L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, sarà computer-based e mirerà a verificare le conoscenze del candidato in materia di **logica, comprensione del testo e normativa scolastica**. Ci saranno, infatti, 60 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta da risolvere in 60 minuti, delle quali:

- 20 di capacità logiche;
- 20 di comprensione del testo;
- 10 sulla normativa scolastica;
- 10 conoscenza della lingua inglese.

I quesiti saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

Alla successiva prova scritta è ammesso un **numero di candidati pari a 3 volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura**. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi in graduatoria, nonché i soggetti esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi della Legge n. 104/1992.

Anche per il Concorso ordinario Secondaria di I e II grado, dunque, non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova, né alcuna soglia di sufficienza. Sul punto, valgono le stesse considerazioni espresse in merito al Concorso ordinario Infanzia e Primaria.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

#### PROVE SCRITTE

Sono previste **due prove per i posti comuni**, mentre per i **posti di sostegno** è prevista **una sola prova**.

Per i **posti comuni**:

- la **prima prova scritta**, da uno a tre quesiti, ha l'obiettivo di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso di classi di concorso riguardanti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40 (equivalente a 7/10). Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta;

- la **seconda prova scritta**, articolata in due quesiti a risposta aperta, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40

(equivalente a 7/10). Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

Per i **posti di sostegno**:

- l'**unica prova prevista**, distinta per la scuola secondaria di I e II grado, è articolata in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a 120 minuti.

La Commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40 (equivalente a 7/10). Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.


Sia le due prove scritte per i posti comuni, sia l'unica prova scritta per i posti di sostegno si intendono superate con il raggiungimento del punteggio minimo di **7/10** o equivalente.

In merito a tale previsione il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), nel parere rilasciato in data 6.04.2020 con riferimento alla procedura straordinaria per l'abilitazione (le cui considerazioni possono, però, essere estese anche al Concorso ordinario secondaria di I e II grado nonché alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo), ha sollevato tutti i propri dubbi, ritenendo tale soglia particolarmente elevata considerato che *“la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di preparazione idoneo, acquisito attraverso l'esperienza professionale maturata”*.

Già prima del parere espresso dal CSPI, la Giurisprudenza amministrativa aveva censurato in altre occasioni previsioni analoghe. Per sapere come e in che termini si è espressa la Giurisprudenza amministrativa sul punto, si rinvia alla Sezione II (*“Problemi e criticità”*) del presente manuale.

## PROVA ORALE

La prova orale, della durata massima di 45 minuti, consisterà nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Il colloquio avrà l'obiettivo di valutare la padronanza del candidato nelle discipline, nonché la sua capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC.



### 3. CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA DI I E II GRADO

Il nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado prevede una procedura concorsuale, per titoli ed esami, regolamentata a livello nazionale e organizzata su base regionale. Il reclutamento, infatti, è finalizzato alla definizione di graduatorie regionali di merito, distinte per grado d'istruzione, classi di concorso e per l'insegnamento del sostegno.

La procedura consentirà di definire due categorie di soggetti:

- i **vincitori**, cioè quanti confluiranno nelle succitate graduatorie;
- gli **idonei**, cioè quanti non rientreranno nel numero dei docenti assunti, che potranno conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Con riferimento al concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado, infatti, il Ministero dell'Istruzione ha deciso di compiere un'opera di "spacchettamento".

Le procedure indette, infatti, sono due:

- una finalizzata all'**immissione in ruolo**, su posto comune e di sostegno, di personale da immettere in ruolo per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi;
- una rivolta a quelle categorie di docenti che parteciperanno alla procedura straordinaria solo **al fine di conseguire l'abilitazione**.

N.B. Ciascun docente può partecipare al concorso straordinario in un'unica Regione per una classe di concorso e per il sostegno nella scuola secondaria di I e II grado. Il candidato concorre per più procedure mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intende partecipare.

Le domande di partecipazione sono state inoltrate dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020 attraverso il servizio POLIS "Istanze On Line" previo possesso di credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza specifica per l'accesso al portale "Istanze On Line".

Per la partecipazione alla procedura concorsuale in parola ai candidati è stato richiesto un contributo di segreteria pari a **40,00 euro** per ciascuna delle procedure per cui si concorre.

#### **PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'immissione in ruolo tutti i soggetti, anche di ruolo, che entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- **titolo di studio** valido per l'accesso a una o più classi di concorso (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso, ovvero abilitazione o idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso);
- **tre annualità di servizio** (almeno 180 gg. di servizio in un anno scolastico, o servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale),

anche non consecutive, svolte tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020 su posto di comune e di sostegno esclusivamente presso istituti scolastici statali (N.B. il docente che matura il terzo anno durante l'a.s. 2019/2020 accede con riserva);

- **almeno un anno di servizio** specifico nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre.

Per i **docenti ITP** titolo di accesso è il diploma (insieme con gli altri requisiti di accesso).

Per i **posti di sostegno** è necessario essere in possesso della relativa specializzazione, oltre che degli altri requisiti richiesti.

N.B. Il servizio svolto su posto di sostegno, in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell'anno di servizio specifico.

Ciò significa che questi docenti possono partecipare al concorso straordinario soltanto per la classe di concorso e non anche per i posti di sostegno. Su questa ingiusta previsione, si rinvia alla Sezione II (*"Problemi e criticità"*) del presente manuale.

Sono stati **ammessi a partecipare con riserva**, per i posti di sostegno, i docenti specializzandi del IV° ciclo di TFA Sostegno purché il relativo titolo di specializzazione sul sostegno sia stato conseguito entro il 15 luglio 2020.

Sono stati altresì ammessi a partecipare – anche senza l'anno di servizio specifico – i docenti di ruolo delle scuole statali con titolo di studio valido per la secondaria di I o II grado, con almeno tre anni di servizio svolti tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020.

Sono stati **ammessi a partecipare con riserva** coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli sinora indicati, abbiano presentato domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'U.S.R. responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

#### **PROVE CONCORSUALI – CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

È noto che, per effetto di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, sia stata disposta, a decorrere dalle prove del 5 novembre 2020, la sospensione dello svolgimento delle prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado.

Recentissimamente, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le nuove date delle prove ancora da espletare. Tali prove si svolgeranno fra il 15 e il 19 di febbraio, con una media di 10 candidati per aula.

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e l'indicazione della destinazione dei singoli candidati, sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse nei rispettivi Albi e sui siti web.

Tuttavia, il nuovo calendario è illegittimo nella misura in cui non prevede il recupero delle prove per quei docenti che si trovavano in quarantena prima della sospensione del concorso. Al momento, infatti, il Ministero non ha previsto alcuna data per lo svolgimento di prove suppletive per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Tantissimi docenti ci hanno contattato perché costretti, loro malgrado, a saltare le prove del concorso straordinario scuola secondaria, in quanto risultati positivi, o solo perché sottoposti a una quarantena cautelativa per essere entrati in contatto con persone positive.

**Per chi è stato impossibilitato a partecipare**, il nostro Studio legale ha proposto ricorso al Tar Lazio che ha dato parere favorevole alle **prove suppletive per i docenti in quarantena Covid**.

Il nostro Studio legale, da sempre vicino al mondo dei docenti, ha attivato una nuova azione per chiedere **l'inserimento dei docenti che non hanno potuto sostenere le prove nel nuovo calendario**.

Per saperne di più clicca al seguente link: <https://www.avvocatoleone.com/concorso-straordinario-si-del-tar-alla-prova-suppletiva-per-chi-e-in-quarantena-covid/>

#### **PROVE CONCORSUALI**

Il concorso straordinario prevede una prova scritta, da svolgersi in centocinquanta minuti. Nel rispetto del protocollo sanitario e della normativa anti-contagio, ogni candidato avrà accesso alla sede concorsuale uno per volta nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione:

- obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori all'ingresso e in più punti delle aree (ingresso, aule, servizi igienici, etc.), assicurandone un utilizzo frequente;
- obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica;
- misurazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura risulti superiore a 37,5 C°, il candidato non potrà accedere alla sede concorsuale.

I candidati, inoltre, dovranno compilare il modulo di autodichiarazione, scaricabile dal seguente link:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria>.

Tutte queste prescrizioni dovranno essere rispettate a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

**Prima dell'avvio della prova**, il candidato dovrà:

- pescare, da un'urna contenente i codici anonimi, il proprio codice;
- firmare il registro d'aula;
- scegliere un secondo codice anonimo, che gli viene consegnato;
- firmare la scheda anagrafica;
- ricevere la busta internografata e riporre all'interno i due moduli ricevuti senza sigillare la busta.

**Al termine della prova**, il candidato dovrà:

- alla presenza del responsabile tecnico d'aula, inserire nell'apposito *form* il codice anonimo e firmare sul modulo cartaceo del codice anonimo la conferma di corretto inserimento;
- riporre il modulo anagrafico e il modulo contenente il codice anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione;
- consegnare la busta internografata alla commissione o al comitato di vigilanza.

Per i **posti comuni**, la prova scritta verterà su:

- n. 5 quesiti a risposta aperta volti all'accertamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline d'insegnamento;
- n. 1 quesito composto da un testo in inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta finalizzate a verificare la capacità di comprensione di un testo in lingua di livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Per i **posti di sostegno**, la prova scritta verterà su:

- n. 5 quesiti a risposta aperta volti all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
- n. 1 quesito composto da un testo in inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta finalizzate a verificare la capacità di comprensione di un testo in lingua di livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Dato che il 70% dei candidati ha già sostenuto la prova scritta, il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato la correzione da remoto attraverso una specifica piattaforma.

Ciascun commissario sarà munito di una propria firma digitale: pertanto, la procedura di correzione non potrà essere avviata **se tutti i membri della commissione non avranno a disposizione la propria firma digitale.**

Durante la procedura di correzione, tutta la commissione dovrà essere collegata in *web conference* e il segretario dovrà condividere lo schermo.

Tutti i documenti previsti durante il processo di correzione dei compiti (verbali e schede di valutazione), dovranno essere predisposti dal segretario, fatti firmare digitalmente durante la seduta da tutti i componenti della commissione/sottocommissione e tutte le firme dovranno essere apposte sul medesimo file.

Per la valutazione delle prove, le commissioni giudicatrici si avvalgono di griglie predisposte da un comitato tecnico scientifico, nominato con apposito decreto ministeriale, che saranno rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.

Sia per i posti comuni, che per i posti sul sostegno, è attribuito un punteggio massimo di 15 punti per i quesiti attinenti alla classe di concorso; per il quesito di inglese sono attribuiti n. 5 punti. È previsto, quindi, un punteggio massimo pari a 80 punti. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80 (equivalente a 7/10 o 70/100).

A seguito dello svolgimento della prova scritta, si provvederà alla formazione della graduatoria dei vincitori sommando l'esito della prova scritta e la valutazione dei titoli (per i quali possono essere attribuiti un punteggio massimo pari a 20) e, successivamente, all'immissione in ruolo dei vincitori, a partire dall'a.s. 2021/2022.

#### **PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'ABILITAZIONE**

Accanto ai docenti che potranno partecipare alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo, vi sono poi i docenti che potranno partecipare al Concorso straordinario secondaria di I e II grado soltanto al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, presentando la

domanda di partecipazione dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.<sup>1</sup>

Tali soggetti, dunque, illegittimamente esclusi dal Ministero dell'Istruzione dalla partecipazione alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo, per potere partecipare alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo dovranno proporre ricorso al Giudice amministrativo. Per scoprire quali categorie di docenti sono state illegittimamente escluse, si rinvia alla sezione III (*"Problemi e criticità"*).

Questi soggetti potranno concorrere alla procedura straordinaria per l'abilitazione per una sola Regione e per una sola classe di concorso, per la quale posseggano i requisiti richiesti dal bando di concorso.

Per partecipare è richiesto un contributo di segreteria di **15,00 euro**. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: «procedura straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione indetta ai sensi art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 - regione - classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del candidato»

## **Oppure**

attraverso il sistema «Pago In Rete», all'indirizzo:

<https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/>.

---

<sup>1</sup> Dalla procedura per il conseguimento dell'abilitazione sono escluse le classi di concorso: A029 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A066 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; B01 Attività pratiche speciali; B029 Gabinetto fisioterapico; B030 Addetto all'ufficio tecnico; B031 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B032 Esercitazioni di pratica professionale; B033 Assistente di Laboratorio.

## PROVE CONCORSUALI

È prevista una prova scritta computer-based, composta da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, della durata di 60 minuti, così articolata:

- 40 quesiti su competenze disciplinari relative alla classe di concorso;
- 20 quesiti su competenze didattico/metodologiche.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il punteggio minimo per superare la prova è 42/60.

La Commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno conseguito alla prova il punteggio minimo di 42/60. I docenti inseriti nell'elenco non graduato acquisiranno l'abilitazione a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, su tutto il territorio nazionale.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato.



## SEZIONE II: PROBLEMI, CRITICITÀ E DOCENTI ESCLUSI

### 1. PREMESSE

Dopo aver illustrato le singole procedure concorsuali che il Ministero ha deciso di porre in essere, è giunto il momento di trattare le note dolenti connesse alle procedure concorsuali che il Ministero dell'Istruzione ha deciso di bandire.

Difatti, benché in apertura del presente manuale si sia detto che questo può essere il Tuo anno fortunato, il Ministero dell'Istruzione ha comunque commesso alcune "irregolarità", che sono state oggetto di valutazione da parte del CSPI nel parere emesso in data 6.04.2020 in riferimento alla procedura straordinaria per l'abilitazione i cui rilievi, però, possono essere estesi anche alla procedura ordinaria per la scuola secondaria e alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo.

## 2. I RILIEVI DEL CSPI

In primo luogo, il CSPI ha ritenuto utile sottolineare che l'esclusione del personale che abbia maturato i tre anni di servizio richiesti sul sostegno, senza il possesso del titolo specifico, che chieda di partecipare alla selezione per la classe di concorso per cui ha titolo, ove non abbia almeno svolto un anno di servizio per quella specifica classe «*risulta incoerente con la normativa vigente che consente la copertura di posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie disciplinari relative ai posti comuni, e la conseguente valutazione di tale servizio nelle graduatorie stesse*»

Altra criticità messa in luce dal CSPI riguarda l'acquisizione di un punteggio minimo di 7/10 o equivalenti ai fini del superamento della prova scritta. Tale soglia «*risulta particolarmente elevata considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di preparazione idoneo, acquisito attraverso l'esperienza professionale maturata*».

In proposito, l'art. 7, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 487/1994 prevede che «*Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente*».

In una valutazione concorsuale espressa in decimi anziché in trentesimi, è 6/10 l'equivalente di 21/30, non di certo il 7/10 previsto dalla bozza di bando. Pertanto, elevare la soglia richiesta **significa sbarrare ingiustamente l'accesso ai successivi step del concorso**. Sul punto, il TAR Lazio ha avuto modo di precisare che «*a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono*

*in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo" (Tar Lazio, Sez. III Bis, sentenza dell'11 gennaio 2014, n. 327).*

Sempre nel parere del 6.04.2020, il CSPI ha riscontrato un'altra criticità nell'esclusione dalla procedura abilitante dei docenti classe di concorso **A066** (trattamento testi/informatica) «*che potrebbero non avere titolo per transitare nella classe A041 ma che continuano a prestare servizio nella terza fascia d'istituto*».


Il Ministero dell'Istruzione, infatti, persiste nel non assimilare e/o nel non far confluire tali soggetti nella categoria dei docenti ITP per motivi prettamente formali legati alla non inclusione della classe di concorso A066 tra quelle della Tabella B del D.P.R. n. 19/2016. Pertanto tali docenti, non avendo il diploma ITP secondo l'erronea interpretazione data dal Ministero, sono esclusi dalla partecipazione concorso straordinario anche se hanno conseguito le tre annualità di servizio richieste.

Altresì illegittima, nonché illogica rispetto agli obiettivi che il Ministero intendere raggiungere tramite l'indizione di queste tre nuove procedure concorsuali, appare la previsione di limitare l'accesso alle prove scritte soltanto a coloro che rientrino in un numero pari a tre volte i posti messi a concorso o quattro, rispettivamente previsti per il concorso ordinario Infanzia e Primaria e per il concorso ordinario Secondaria di I e II grado.

Lo schema di bando, quindi, risulta illegittimo nella parte in cui omette l'indicazione di una soglia numerica minima di sbarramento per il superamento della prova preselettiva, valida su tutto il territorio nazionale.

La mancata previsione di una soglia minima di punteggio contrasta con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché con i fondamentali principi di

uguaglianza, legittimo affidamento e non discriminazione su cui già la Giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di esprimersi nei seguenti termini: *«Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive [...] ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del 11 candidato, esattamente come avviene nel caso in esame»* (Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentenza n. 5711/2014).



## DOCENTI ESCLUSI DALLE PROCEDURE ORDINARIE (PRIMARIA E INFANZIA, SECONDARIA)

- 1) Docenti in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, ma che non sono riusciti a conseguire i 24 CFU a causa dell'emergenza sanitaria dettata dal COVID-19;
- 2) Docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno (per il concorso sostegno infanzia/primaria 2020);
- 3) Docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno (per il concorso sostegno secondaria);
- 4) Ricorso per dottori di ricerca senza i 24 CFU.



## DOCENTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO

Come già ricordato nel paragrafo 3 della Sezione I del presente manuale, alcune categorie di docenti sono state escluse dalla partecipazione alla procedura straordinaria per la scuola secondaria di I e II grado finalizzata all'immissione in ruolo.

Si tratta, in particolare, dei:

- 1) docenti precari, con **tre annualità di servizio** svolte durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020 **nelle scuole secondarie paritarie;**
- 2) docenti precari, con **tre annualità di servizio** svolte durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, **negli enti di istruzione e formazione professionale (IEFP);**
- 3) docenti precari, con **tre annualità di servizio** svolte durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, **nelle scuole secondarie paritarie e/o negli enti di istruzione e formazione professionale (IEFP) che assolvono l'obbligo scolastico, "a carattere misto"**

(es. 2 anni nella scuola statale e 1 anno nella scuola paritaria, oppure 1 anno statale, 1 anno paritario, 1 anno IEFP etc.);

4) docenti precari che per raggiungere il requisito delle tre annualità di servizio devono computare un anno di servizio militare di leva;

5) docenti precari che hanno maturato le **tre annualità di servizio STATALI**, in tutto o in parte, **antecedentemente all'a.s. 2008/2009**;

6) docenti precari che hanno maturato le **tre annualità di servizio IN SCUOLE PARITARIE O EQUIPARATE**, in tutto o in parte, **antecedentemente all'a.s. 2008/2009**;

7) docenti con **tre annualità di servizio**, nella scuola secondaria statale o paritaria, **svolte sul sostegno “senza titolo”**;

8) docenti **con tre annualità di servizio sul sostegno**, nella scuola secondaria, **non specializzati**, che intendono partecipare al concorso su materia (per la classe di concorso), **anche in assenza dell'anno specifico sulla classe d'insegnamento**;

9) docenti senza anno di servizio specifico;

10) docenti **idonei non vincitori al TFA sostegno IV ciclo, con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria maturato senza specializzazione**;

11) docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno, **con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria maturato senza specializzazione**;

12) docenti con **almeno un anno di servizio nella classe di concorso A066** (trattamento testi/informatica), senza titolo specifico per transitare nella classe A041.

Tali limitazioni sono contrarie alle previsioni della Costituzione nonché alle previsioni di legge e, pertanto, devono essere censurate dinnanzi agli organi giurisdizionali competenti. Per fare un esempio, possiamo concentrare la nostra attenzione sull'esclusione dei docenti che hanno maturato le tre annualità di servizio richieste nelle scuole paritarie.

Come sappiamo, la scuola paritaria fa parte del sistema nazionale d'istruzione ed è stata creata con lo scopo di colmare i *gap* di servizio d'istruzione che purtroppo si sono verificati nel tempo. Inoltre, ai sensi della Legge n. 62/2000, il servizio prestato nelle scuole paritarie è in tutto e per tutto equiparato a quello prestato nelle scuole statali.

Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione continua a discriminare i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie.



## DOCENTI ESCLUSI DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE

- 1) docenti con **almeno un anno di servizio nella classe di concorso A066** (trattamento testi/informatica), senza titolo specifico per transitare nella classe A041;
- 2) docenti che per raggiungere il requisito delle tre annualità di servizio devono computare un anno di servizio militare di leva;
- 3) docenti precari, con **tre annualità di servizio misto** svolte durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020;
- 4) docenti precari che hanno maturato le **tre annualità di servizio richieste**, in tutto o in parte, **antecedentemente all'a.s. 2008/2009** e per questo esclusi, essendo ritenuto valido il solo servizio espletato tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020;

- 5) docenti con **tre annualità di servizio**, nella scuola secondaria statale o paritaria, **svolte sul sostegno “senza titolo”**, ritenuti specializzati sul campo, esclusi dal concorso straordinario sostegno;
- 6) docenti con **almeno tre annualità di servizio sul sostegno**, nella scuola secondaria, **non specializzati**, **che intendono partecipare al concorso su materia (per la classe di concorso), anche in assenza dell’anno specifico sulla classe d’insegnamento;**
- 7) Ricorso per docenti **idonei non vincitori al TFA sostegno IV ciclo, con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione**. Questi, al danno dell’esclusione dalla specializzazione sostegno (IV ciclo) aggiungono la beffa dell’estromissione dalla procedura stabilizzante;
- 8) Ricorso per docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno, **con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione;**
- 9) Ricorso per docenti con **almeno un anno di servizio nella classe di concorso A066** (trattamento testi/informatica), senza titolo specifico per transitare nella classe A041



## SEZIONE III: PROMEMORIA PER I CANDIDATI

### 1. PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO

I principi generali, cui devono essere improntate le procedure concorsuali bandite dal Ministero dell'Istruzione, sono i seguenti:

1. **principio del *favor participationis***: l'Amministrazione che bandisce il concorso non può individuare modalità di partecipazione, requisiti e modalità di espletamento delle prove concorsuali che risultino troppo complesse per i concorrenti, dovendo questi ultimi essere messi in una situazione che li agevoli nello svolgimento del concorso;

2. **principio dell'anonimato**: le prove scritte del concorso devono essere anonime, quindi la Commissione non deve poter associare il nominativo del candidato al modulo risposte. Tale anonimato deve essere rispettato da momento in cui vengono consegnati i compiti e fino al momento della loro correzione. Nel caso in cui il candidato riscontri anomalie dovrà chiedere alla Commissione l'immediata annotazione nel verbale;

3. **imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa:** tutti gli atti del concorso devono essere pubblicati in un documento ufficiale (Gazzetta ufficiale o sito *web* dell'Amministrazione che ha bandito il concorso) e tutte le determinazioni prese dall'Amministrazione devono essere motivate e giustificate.

## 2. POSSIBILI ILLEGITTIMITÀ DURANTE LE PROVE SCRITTE

### CONTROLLI

Non appena giungerai nei locali in cui si svolgerà la prova, il primo *step* da superare è quello del controllo all'ingresso. Ad aspettarti ci saranno dei membri della Commissione d'esame e gli addetti alla vigilanza che ti chiederanno un documento di riconoscimento in corso di validità (occhio alla data di scadenza!) e ti inviteranno a portare in aula solo il materiale autorizzato (ad esempio acqua e snack) mentre, tutto ciò che non è consentito utilizzare durante il test (libri, dispense, fogli, *smartphone*, *smartwatch*, *tablet*, *iPod*, etc.), dovrà rimanere a casa.

Se qualche "furbetto" riesce a portare con sé dei dispositivi elettronici eludendo i controlli, le aule di svolgimento del concorso, appositamente "schermate", dovrebbero essere comunque isolate e non consentire il funzionamento di *smartphone* e altri dispositivi digitali e/o connessi a Internet.

Se hai patologie, quali diabete o asma ad esempio, hai il diritto di portare con te i farmaci e gli strumenti tecnici a essi riconducibili (ad esempio glucometro, aerosol).

N.B. se hai particolari patologie (ad esempio DSA), hai il diritto di essere supportato da strumenti tecnici suppletivi e di godere di un tempo maggiore per concludere la prova. L'importante è compilare l'apposita sezione nella domanda di partecipazione.

## ASSEGNAZIONE POSTI

Concluse le operazioni di controllo e firma del registro – fai attenzione a che nel registro firme non sia inserito alcun dato utile a identificare la postazione a cui verrai assegnato (il principio è quello di non accostare la tua identità a dati relativi alla tua prova, così integrando una violazione dell'anonimato) – sarai invitato da un addetto ad accomodarti in un posto prefissato. Questo sistema dovrebbe scoraggiare la collaborazione tra i candidati.

Difatti, l'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 prescrive che *«Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice»*.

Con questo comma, il Legislatore impone il divieto di comunicare con altri concorrenti o con terzi. Il divieto di comunicare con terzi si estrinseca nel divieto assoluto di dotarsi di apparecchiature elettroniche (*smartphone, smartwatch, tablet, iPod, ecc.*) che possano fare interagire il candidato con fonti esterne. Tale evenienza, qualora si verificasse, porterebbe infatti ad una irrimediabile compromissione della regolarità del concorso.

## SORTEGGIO CANDIDATI, CONTROLLO MATERIALE D'ESAME, ESTRAZIONE DOMANDE (PROCEDURE ORDINARIE INFANZIA E PRIMARIA, SECONDARIA)

Una volta seduto nel tuo banco inizieranno le operazioni di distribuzione del materiale d'esame. Prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula sorteggerà un numero  $x$  di soggetti fra i candidati presenti e verificherà con loro l'integrità delle buste contenenti le tracce e, in generale, tutti i documenti necessari alla prova.

Al fine di garantire l'imparzialità della procedura concorsuale, la Commissione invita i candidati prescelti a scegliere una delle buste contenenti le tracce. Uno di essi, dopo aver

accertato l'integrità dei plichi, procede all'estrazione della busta contenente la traccia, mentre gli altri testimoniano la correttezza dell'operazione.

Stai attento, accertati che il sorteggio avvenga realmente e che il controllo dia un buon esito. In caso contrario, pretendi che sia verbalizzato che questa operazione non è stata effettuata.

#### **ESTRAZIONE BATTERIA DOMANDE (PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO, PROCEDURA STRAORDINARIA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE)**

Anche in questo caso, prima dell'inizio della prova il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula deve sorteggiare un numero x di soggetti fra i candidati presenti per procedere alla c.d. "randomizzazione" (generazione elettronica) dei quiz a risposta a multipla su cui verte la prova scritta.

Qualora ciò non avvenga, si configurerebbe una violazione dei principi di ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa che devono caratterizzare tutte le procedure per l'accesso al pubblico impiego.

#### **TEMPO**

Soltanto quando la Commissione avrà accertato che tutti i candidati si trovano nella condizione di aver preso cognizione del materiale d'esame, la stessa definisce e comunica l'orario di consegna nel rispetto della durata massima prevista dal bando di concorso per ciascuna procedura concorsuale indetta.

Una volta iniziata la prova, dovrai restare seduto e potrai chiedere di allontanarti dalla tua postazione soltanto nell'ipotesi in cui sia decorso il tempo minimo previamente comunicato dalla Commissione. Fai attenzione a verificare che nessuno tenga sul banco documenti diversi dal materiale fornito dalla Commissione. In particolare, nota se gli altri candidati tengono esposto sul banco (magari per espressa richiesta di uno o più Commissari) un documento d'identità. In tal caso, chiedi di mettere a verbale la circostanza da te notata,

poiché consentendo l'abbinamento della identità del candidato con la sua prova, risulta potenzialmente lesiva del principio dell'anonimato.

#### DOMANDE FUORVIANTI (PROVE PRESELETTIVE PROCEDURE ORDINARIE INFANZIA E PRIMARIA, SECONDARIA; PROVE SCRITTE PROCEDURE STRAORDINARIE)

I diversi bandi di concorso hanno previsto lo svolgimento di una prova preselettiva a risposta multipla, computer-based, nell'ipotesi in cui a livello regionale venga superata una determinata soglia (vedi §§ 1-2 Sezione I "Le procedure bandite").

A ciascuna domanda deve corrispondere un'**unica risposta esatta**. È possibile (e accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica e univoca soluzione esatta.

Difatti, come precisato dal Consiglio di Stato, *"nella redazione dei quesiti l'Amministrazione è tenuta ad inserire una sola risposta sicuramente esatta e tre risposte sicuramente errate, in modo che i concorrenti non possano essere tratti in errore"* (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 1235 dell'8 marzo 2019). Sempre il Consiglio di Stato ha precisato che *"la funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili"* e di certo, *"la possibilità di dare una duplice risposta rende la domanda assolutamente inattendibile"*, ragion per cui *"la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento"* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n 5485).

Pertanto, ti invitiamo a fare attenzione e a segnalarci eventuali domande che possano ammettere due soluzioni entrambe esatte al fine di porre rimedio a tale illegittima previsione.

#### IMBUSTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO

A conclusione della prova, dovrai recarti al banco della Commissione per la consegna del materiale concorsuale.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 «*al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco*». Al secondo comma è previsto che «*il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*».

Tale comma, dunque, enuncia un semplice obbligo che la Commissione deve rispettare: **far imbustare e sigillare l'elaborato e la scheda anagrafica ai concorrenti all'atto della consegna**. Qualsiasi concorso che non osservi tale norma è, difatti, considerato illegittimo dal Giudice Amministrativo.

L'**imbustamento** è, in concreto, l'unico strumento di salvaguardia che garantisca che l'elaborato non venga alterato/scambiato in danno o vantaggio di qualcuno e, al contempo, garantisce l'anonimato dell'autore del compito.

In particolare, proprio sulla violazione dell'anonimato, il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che ciò «*realizza in termini pratici principi e regole di dignità costituzionale. Dal che la sua indefettibilità in concreto*» (Cons. di Stato, n. 3743/2013). Ed ancora, è stato autorevolmente confermato che il principio dell'anonimato riveste un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, rappresentando «*il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione*» (Cons. di Stato, Ad. Plen. nn. 26-27-28/2013).

#### SIGILLATURA PLICHI

I candidati devono inserire tutti i fogli in loro possesso nella busta grande, assieme alla busta piccola, al cui interno è stato a sua volta inserito il cartoncino compilato con i propri dati anagrafici. Entrambe le buste devono essere sigillate dalla Commissione all'atto della consegna, sia quella piccola che quella grande. Quest'ultima viene siglata sui lembi di chiusura dal Presidente e da almeno un membro. Sempre sul lembo di chiusura viene apposta anche la data.

Assicuratevi che sulle buste non ci sia alcun altro segno che possa ricondurre la busta a te, così violando il principio dell'anonimato.

#### TESTIMONI E VERBALIZZAZIONE

Una volta terminate le prove scritte, la Commissione provvede a individuare alcuni candidati che saranno chiamati ad assistere alle operazioni di conclusione dei lavori e di verbalizzazioni delle stesse.

Assicuratevi che tutto avvenga nel rispetto delle indicazioni precedentemente fornite dalla Commissione d'esame.

### 3. POSSIBILI ILLEGITTIMITÀ DURANTE LE PROVE ORALI

#### SORTEGGIO DOMANDE

All'esito della valutazione delle prove scritte, viene redatto l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente con valore di notifica a tutti gli effetti. Per i candidati in possesso di P.E.C., la comunicazione dell'ammissione alle prove orali avviene anche tramite tale strumento telematico.

L'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che la commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determini i quesiti da somministrare ai singoli candidati, previa estrazione a sorte, per ciascuna delle materie d'esame.

Non è infrequente, però, che le domande somministrate ai candidati non rientrino nelle materie d'esame: in tali ipotesi, il Consiglio di Stato ha precisato che *“se è vero che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l'esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, è altrettanto vero che spetta al giudice amministrativo la propria competenza nel caso in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza”* (Cons. di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864; Cons. di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506).

#### COMPOSIZIONE COMMISSIONE

La commissione esaminatrice è l'organo preposto in via esclusiva alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti alla procedura. Le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici assumono, quindi, significativa importanza.

È l'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 che regola nel dettaglio le modalità di nomina e composizione delle Commissioni, stabilendo che i membri sono scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, purché non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Non è infrequente, tuttavia, che in Commissioni siano presenti soggetti in evidente conflitto di interesse con i candidati: sul punto, il TAR Lazio, Sez. Terza Bis, ha affermato che *«la commissione esaminatrice opera come collegio perfetto “in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di*

*valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10185); conseguentemente, la sussistenza di cause di incompatibilità invalida le attività svolte dall'intero organo collegiale, rendendo illegittimo l'operato della Commissione Plenaria nonché, a cascata, di tutte le sotto-commissioni» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 2 luglio 2019 , n. 8655).*

#### **4. POSSIBILI ILLEGITTIMITÀ SUCCESSIVE ALLE PROVE CONCOR- SUALI**

##### **CORRETTA FORMAZIONE GRADUATORIE**

È possibile, infine, che l'Amministrazione provveda a redigere la graduatoria generale di merito in maniera palesemente illegittima, sottraendo ad esempio un punteggio precedentemente attribuito in ordine a un preciso titolo valutabile: in tal caso, dunque, si determina una violazione dell'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 487/1994 secondo cui *«la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati».*

Qualora un punteggio prima attribuito sia successivamente decurtato all'esito dell'intera procedura concorsuale, il candidato subisce un'ingiusta lesione perché tale disposizione *«costituisce una norma posta a tutela di principi di trasparenza e garanzia di parità di trattamento, e come tale deve trovare applicazione in tutte le procedure per l'assunzione di un impiego pubblico. Le disposizioni in esame, poiché mirano a garantire attraverso la previa valutazione dei titoli l'imparzialità dell'operato delle commissioni giudicatrici di concorso, evitando in tal modo che l'attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove scritte, costituisce un portato applicativo dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, e deve pertanto essere seguita in tutte le*

*procedure selettive per l'assunzione di impieghi nelle pubbliche amministrazioni»*  
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3641 del 13 giugno 2018).

#### ASSUNZIONE E FIRMA CONTRATTO

Non di rado accade che i vincitori della procedura concorsuale vengano inseriti nella graduatoria generale di merito “con riserva”, poiché in attesa di ricevere la convalida del titolo conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea ad esempio.

Tali docenti, benché vincitori di procedura concorsuale, nei fatti non vengono assunti ottenendo generalmente un accantonamento del posto o, addirittura, un “accantonamento in coda” alla graduatoria, con il rischio di non ricevere alcun incarico per il solo fatto di essere inseriti con riserva.

Allo stesso tempo è accaduto in passato che l’Amministrazione non abbia fedelmente dato esecuzione a una sentenza che aveva stabilito l’assunzione retroattiva di un docente.

Pertanto, è necessario fare attenzione anche a comportamenti dell’Amministrazione in sede di assunzione e firma del relativo contratto individuale di lavoro poiché potrebbero comportare lesioni di diritti del vincitore.



## SEZIONE IV: RICORSI

Alla luce delle illegittime esclusioni dalle procedure concorsuali bandite, dettate dall'ingiusta nonché illogica condotta posta in essere dal Ministero dell'Istruzione, il nostro studio legale ha deciso di proporre differenti ricorsi al Giudice amministrativo, organizzate per categorie di docenti esclusi, al fine di permettere la partecipazione alle diverse procedure concorsuali indette dal Ministero dell'Istruzione con in bandi pubblicati in data 28 aprile 2020:

### **RICORSI AVVERSO LE PROCEDURE ORDINARIE**

- a) Ricorso per docenti in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, ma che non sono riusciti a conseguire i 24 CFU a causa dell'emergenza COVID-19;
  
- b) Ricorso per docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno (per il concorso sostegno infanzia/primaria 2020);
  
- c) Ricorso per docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno (per il concorso sostegno secondaria);

d) Ricorso per dottori di ricerca senza i 24 CFU;

## **RICORSI AVVERSO LA PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO**

e) Ricorso per docenti precari, con **tre annualità di servizio** svolte durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020 **nelle scuole secondarie paritarie**;

f) Ricorso per docenti precari, con **tre annualità di servizio** svolte durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, **negli enti di istruzione e formazione professionale (IEFP)**

g) Ricorso per docenti precari, con **tre annualità di servizio svolte** durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, **nelle scuole secondarie paritarie e/o negli enti di istruzione e formazione professionale (IEFP) che assolvono l'obbligo scolastico, "a carattere misto"** (es. 2 anni nella scuola statale e 1 anno nella scuola paritaria, oppure 1 anno statale, 1 anno paritario, 1 anno IEFP etc.);

h) Ricorso per docenti precari che per raggiungere il requisito delle tre annualità di servizio devono computare un anno di servizio militare di leva;

i) Ricorso per docenti precari che hanno maturato le **tre annualità di servizio STATALI**, in tutto o in parte, **antecedentemente all'a.s. 2008/2009**;

l) Ricorso per docenti precari che hanno maturato le **tre annualità di servizio IN SCUOLE PARITARIE O EQUIPARATE**, in tutto o in parte, **antecedentemente all'a.s. 2008/2009**;

m) Ricorso per docenti con **tre annualità di servizio**, nella scuola secondaria statale o paritaria, **svolte sul sostegno "senza titolo"**;

n) Ricorso per docenti **con tre annualità di servizio sul sostegno**, nella scuola secondaria, **non specializzati, che intendono partecipare al concorso su materia (per la classe di concorso), anche in assenza dell'anno specifico sulla classe d'insegnamento**

o) Ricorso per docenti senza anno di servizio specifico;

p) Ricorso per docenti **idonei non vincitori al TFA sostegno IV ciclo, con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione;**

q) Ricorso per docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno **con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria maturato senza specializzazione;**

r) Ricorso per docenti con **almeno un anno di servizio nella classe di concorso A066** (trattamento testi/informatica), senza titolo specifico per transitare nella classe A041.

#### **RICORSI AVVERSO LA PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'ABILITAZIONE**

s) Ricorso per docenti con **almeno un anno di servizio nella classe di concorso A066** (trattamento testi/informatica), senza titolo specifico per transitare nella classe A041;

t) Ricorso per docenti che per raggiungere il requisito delle tre annualità di servizio devono computare un anno di servizio militare di leva;

u) Ricorso per docenti precari, con **tre annualità di servizio misto** svolte durante il periodo compreso tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020;

v) Ricorso per docenti precari che hanno maturato le **tre annualità di servizio richieste**, in tutto o in parte, **antecedentemente all'a.s. 2008/2009** e per questo esclusi, essendo ritenuto valido il solo servizio espletato tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020;

z) Ricorso per docenti con **tre annualità di servizio**, nella scuola secondaria statale o paritaria, **svolte sul sostegno “senza titolo”**, ritenuti specializzati sul campo, esclusi dal concorso straordinario sostegno;

1) Ricorso per docenti **con almeno tre annualità di servizio sul sostegno**, nella scuola secondaria, **non specializzati**, **che intendono partecipare al concorso su materia (per la classe di concorso), anche in assenza dell'anno specifico sulla classe d'insegnamento**;

2) Ricorso per docenti **idonei non vincitori al TFA sostegno IV ciclo, con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione**. Questi, al danno dell'esclusione dalla specializzazione sostegno (IV ciclo) aggiungono la beffa dell'estromissione dalla procedura stabilizzante;

3) Ricorso per docenti iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno, **con servizio triennale specifico sul sostegno secondaria, maturato senza specializzazione**;

4) Ricorso per docenti con **almeno un anno di servizio nella classe di concorso A066** (trattamento testi/informatica), senza titolo specifico per transitare nella classe A041.


Tali categorie di docenti non potranno presentare domanda di partecipazione mediante il sistema POLIS “Istanza On Line” ma dovranno inviare una domanda cartacea.

La presentazione della domanda in modalità cartacea, da parte del docente, è finalizzata a dimostrare, in sede giudiziaria, l'interesse ad agire del ricorrente che, seppure illegittimamente escluso, si è comunque adoperato mediante una soluzione alternativa di presentazione.

La copia del bonifico dei diritti di segreteria deve essere allegata alla domanda cartacea, mentre l'originale dovrà essere conversato dal candidato.

La domanda cartacea di partecipazione al concorso dovrà essere spedita con raccomandata A/R al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale di interesse.

Copia della domanda di partecipazione al concorso, copia del bonifico dei diritti di segreteria e copia delle ricevute di spedizione delle raccomandate inviate al Ministero dell'Istruzione e all'U.S.R. di interesse devono essere allegate alla modulistica di partecipazione al ricorso.



**HAI DUBBI, VUOI  
CONFRONTARTI O  
HAI BISOGNO DI  
ASSISTENZA?**

**Pagina**   
**@avv.francescoleone**

**Gruppo**   
**Concorso scuola 2020**

 **info@leonefell.com**

 **0917794561**



STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.